



CITTA' DI PALERMO
AREA URBANISTICA, DELLA RIGENERAZIONE
URBANA, MOBILITA' E CENTRO STORICO
STAFF CAPO AREA



U.O. "Strumenti di Attuazione del PRG, Art. 7 L. R. 65/81, Gestione PRUSST e
Programmi Integrati di iniziativa privata, Catasto Incendi, Piani Particolareggiati in Zone D"
Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO - Tel.: 091-7401405
pianificazione territoriale@comune.palermo.it - pianificazione territoriale@cert.comune.palermo.it

Allegati:

Il Responsabile della U.O.: Ing. Luigi Di Lorenzo

e-mail: l.dilorenzo@comune.palermo.it

Oggetto: Aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco. Incendi Anno 2023.

Deduzioni alle osservazioni presentate dalla Ditta Fenice Verde APS e valutazione richiesta proroga.

Via PEC e/o e-mail

Alla **Ditta "Fenice Verde APS"**
PEC: feniceverdeaps@pec.it
e-mail: info@feniceverde.org

E, p.c. **All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo**
Servizio 13 – Ufficio Catasto Incendi
PEC: irfpa.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

All'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente
PEC: assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile
PEC: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

Al Comando dei VV.F. di Palermo
PEC: com.palermo@cert.vigilfuoco.it

Con riferimento alle osservazioni avanzate da Codesta Ditta Fenice Verde APS con PEC del 26.08.2024, acquisita al protocollo di quest'Area al n.1024023 del 26.08.2024, ed alle successive integrazioni trasmesse con PEC del 01.09.2024, acquisita al protocollo di quest'Area al n.1037895 del 01.09.2024, si rappresenta quanto segue.

Osservazione 1: particelle non presenti tra i dati dell'Agenzia delle Entrate

Com'è ben noto la cartografia catastale, a seguito degli atti tecnici predisposti e trasmessi telematicamente dai professionisti abilitati, è in continuo aggiornamento. Nella predisposizione degli elaborati tecnici, relativi all'aggiornamento del catasto incendi, che richiedono l'utilizzo della suddetta cartografia, va tenuto conto che occorre, necessariamente, fare riferimento a mappe il cui aggiornamento è fissato ad una determinata data. L'elenco delle particelle interessate dagli eventi incendiari nel corso del 2023 è stato redatto da quest'Ufficio facendo riferimento alle mappe catastali digitali, più aggiornate possibili (Giugno 2022) disponibili, fornite, in solo lettura, dalla SISPI S.p.A. che, pertanto, non contengono eventuali successivi aggiornamenti dovuti a soppressioni, accorpamenti, cessioni, volture e quant'altro possa influire sugli esiti delle visure.

Apprezzando le segnalazioni coerentemente effettuate, a seguito dell'iter procedurale della pubblicazione dell'elenco particellare, si indicano, di seguito, gli aggiornamenti relativi alle particelle segnalate che verranno riportati anche in un apposito elaborato integrativo (All. A Bis):

FG 1 – PART. 4500: A seguito di Tipo Mappale del 12.10.2023 la particella è stata soppressa ed accorpata alla particella 1275 che risulta parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto la particella 4500 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 1275.

FG 2 – PART. 20: A seguito di Tipo Mappale del 17.02.2023 la particella è stata soppressa ed accorpata alla particella 7195, che risulta parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto la particella 20 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 7195.

FG 2 – PART. 5409: A seguito di Frazionamento del 29.02.2023 la particella è stata soppressa ed ha originato le particelle 7188 – 7189 – 7190 e 7191 delle quali solo la particella 7188 è parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto la particella 20 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 7188.

FG 2 – PART. 7119: A seguito di Frazionamento del 29.12.2022 la particella è stata soppressa ed ha originato le particelle 7185 – 7186 e 7187 delle quali solo la particella 7185 è parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto la particella 7119 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 7185.

FG 6 – PART. 172: A seguito di Tipo Mappale del 23.06.2023 la particella è stata soppressa ed ha originato la particella 4677 che risulta parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto la particella 172 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 4677.

FG 6 – PART. 749: A seguito di Tipo Mappale del 19.09.2023 la particella è stata soppressa ed ha originato la particella 4682 che risulta parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto la particella 749 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 4682.

FG 38 – PART. 96: A seguito di Frazionamento del 21.11.2023 la particella è stata soppressa ed ha originato le particelle 9133 e 9134 delle quali solo la particella 9133 è parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto la particella 96 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 9133.

FG 38 – PART. 1187: A seguito di Frazionamento del 21.11.2023 la particella è stata soppressa ed ha originato le particelle 9127 e 9128 parzialmente interessate dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto la particella 1187 è da escludere dall'elenco mentre vanno inserite le particelle 9127 e 9128.

FG 38 – PART. 1188: A seguito di Frazionamento del 21.11.2023 la particella è stata soppressa ed ha originato le particelle 9129 e 9130 che sono rispettivamente totalmente e parzialmente interessate dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto la particella 1188 è da escludere dall'elenco mentre vanno inserite le particelle 9129 e 9130.

FG 38 – PART. 8530: A seguito di Frazionamento del 24.10.2023 la particella è stata soppressa ed ha originato una serie di particelle delle quali solo la particella 9120 è parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto la particella 8530 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 9120.

FG 141 – PART. 1598: A seguito di Tipo Mappale del 07.03.2024 la particella è stata soppressa ed accorpata alla particella 1868, che risulta parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto la particella 1598 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 1868.

FG 141 – PART. 1766: A seguito di Frazionamento del 12.10.2023 la particella è stata soppressa ed ha originato le particelle 2009 e 2010 delle quali solo la particella 2010 è parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto la particella 1766 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 2010.

FG 98 – PART. 196: Erroneamente inserita al posto della 1967. Pertanto la particella 196 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 1967 parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023.

FG 100 – PART. 338: Erroneamente inserita al posto della 838. Pertanto la particella 338 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 838 parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023.

FG 101 – PART. 84 – 948 e 951: A seguito di Tipo Mappale del 28.03.2024 le particelle sono state accorpate alla 949 parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto le particelle 84 – 948 e 951 sono da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 949.

FG 113 – PART. 258: Erroneamente inserita al posto della 255. Pertanto la particella 258 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 255 parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023.

Osservazione 2: mancanza del dato cartografico digitale

Il comma 2 dell'articolo 10 della Legge 11 novembre 2000, n. 353, articolo modificato, in ultimo, dal punto e) del Comma 1 dell'art. 5 del Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120 recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2021 n. 155, recita, tra l'altro: "..... L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni.".

In ottemperanza alla suddetta norma quest'Ufficio, al fine di dare notizia ad un rilevante numero di interessati e di assolvere agli obblighi di pubblicazione, ex Art. 7 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii. ed Art. 9 L. R. 21 maggio 2019, n. 7 ed ex Comma 2 Art. 10 Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss. mm. ed ii. recepita in Sicilia con L. R. 14/2006 di modifica ed integrazione della L.R. 16/1996, ha provveduto a pubblicare, in formato digitale, per trenta giorni consecutivi, a partire dal 6 Agosto 2024 e fino al 5 Settembre 2024, sul Sito Istituzionale del Comune di Palermo ed all'Albo Pretorio On-Line, l'avviso di avvio procedimento in uno con il relativo elenco delle particelle dei soprassuoli interessati dagli eventi incendiari verificatisi nel corso del 2023.

Tutti gli elaborati grafici, in uno con la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione dell'aggiornamento del catasto incendi 2023, verranno pubblicati, in formato digitale, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web ufficiale del Comune di Palermo.

Osservazione 3: eventi incendiari mancanti su RNO Monte Pellegrino

Si riscontra l'osservazione premettendo che le norme contenute nella Legge 21 novembre 2000, n. 353: "Legge Quadro in materia di incendi boschivi" sono finalizzate alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, quale bene insostituibile per la qualità della vita, salvaguardandolo da eventuali speculazioni finalizzate all'uso e sfruttamento dei soprassuoli percorsi dal fuoco per altri scopi quali: cambi di destinazione urbanistica, realizzazione di edifici strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale, attività di pascolo e caccia, raccolta dei prodotti del sottobosco.

Si ritiene utile, inoltre, ricordare le seguenti definizioni riportate nella Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 modificata ed integrata dalla Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 14:

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 della suddetta L.R.: "Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri."

Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della suddetta L.R.: "A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto."

Ai sensi dell'art. 33bis della suddetta L. R. per "Incendio Boschivo" si intende: "... un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree".

Si premette, infine, che

Il comma 2 dell'articolo 10 della Legge 11 novembre 2000, n. 353, articolo modificato, in ultimo, dal punto e) del Comma 1 dell'art. 5 del Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120 recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2021 n. 155, recita, tra l'altro: ".....E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

Alla luce di quanto sopra è di tutta evidenza che non tutti gli incendi che si verificano su aree vegetate vanno censite nell'aggiornamento del catasto incendi che devono redigere i Comuni per le finalità di cui alla Legge 11 novembre 2000, n. 353 e ss. mm. ed ii..

Nella fattispecie nessuna delle cinque aree interessate da eventi incendiari segnalati nell'osservazione va inserita in elenco o perché non è da considerarsi "Bosco" in quanto "Parco Urbano" o perché ricadente in aree destinate a servizi pubblici dallo strumento urbanistico vigente alla data dell'incendio o per entrambe le motivazioni. Nello specifico:

Lungomare Cristoforo Colombo – Fermata Amat Lorenzo Marquez – Incendio del 25.07.2023: L'evento incendiario riguarda aree destinate dallo strumento urbanistico vigente a Zona V4 "Aree attrezzate a parco".

Lungomare Cristoforo Colombo – Angolo Via Agostino Barbarigo – Incendio del 08.08.2023: L'evento incendiario riguarda aree destinate dallo strumento urbanistico vigente in parte a Zona V3 "Spazi Pubblici a Verde" e in parte a Parcheggio.

Viale Diana – Pineta Anfiteatro di Verdura – Incendio del 28.07.2023: L'evento incendiario riguarda aree destinate dallo strumento urbanistico vigente in Zona F4 "Parchi Urbani e Territoriali".

Via Case Rocca – Incendio del 15.10.2023: L'evento incendiario riguarda aree destinate dallo strumento urbanistico vigente in Zona F4 "Parchi Urbani e Territoriali".

Arenella – Incendio del 27.08.2023: L'evento incendiario riguarda aree destinate dallo strumento urbanistico vigente a Zona V4 "Aree attrezzate a parco".

Osservazione 4: invito a contattare Protezione Civile e Vigili del Fuoco per tracciare ulteriori eventi incendiari

Si premette che il comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120, recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2021, n. 155, prescrive che " Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dall'estinzione dell'incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle regioni e ai comuni interessati su apposito supporto digitale."

Alla luce di quanto sopra quest'Ufficio è dell'avviso che, gli associati di Codesta Ditta e gli Uffici indicati nell'osservazione, qualora a conoscenza di eventi incendiari aventi caratteristiche di incendi boschivi come precedentemente descritti, debbano provvedere a comunicarli ai Corpi Forestali competenti, cui è demandata, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del suddetto D. L. la verifica dell'assolvimento da parte dei Comuni interessati da incendi degli obblighi previsti dalla normativa vigente, che potranno valutare se inserirli nel SIF e renderli disponibili per tutti i comuni interessati.

In merito alla richiesta di proroga del termine per la presentazione delle osservazioni, si rappresenta, infine, che la stessa non può essere concessa in quanto fissata per Legge ed in particolare dal Comma 2 dell'articolo 10 della Legge 11 novembre 2000, n. 353 e ss. mm. ed ii. che così recita: "L'elenco dei predetti

sopraelevati deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni”.

Infine, relativamente ai rilievi mossi, da Codesta Ditta, nelle integrazioni alle osservazioni trasmesse con PEC del 01.09.2024, acquisita al protocollo di quest'Area al n.1037895 del 01.09.2024, sulle quattro aree censite da quest'Ufficio si rappresenta quanto segue:

Area Parco della Favorita: Le particelle 1 e 2 del Foglio 24 sono inserite nell'elenco pubblicato ai nn. Progressivi 894 e 895.

Area Monte Pellegrino 2: Le particelle 14 e 34 del Foglio 24 sono inserite nell'elenco pubblicato ai nn. Progressivi 1735 e 1736.

Area Monte Pellegrino 1: La particella 17 del Foglio 24 è inserita nell'elenco pubblicato al n. Progressivo 1734 mentre la particella 1230 del Foglio 25 non è interessata dall'evento incendiario e quindi non inserita in elenco.

Area Villa Belmonte: L'evento incendiario riguarda aree destinate dallo strumento urbanistico vigente a Zona F “Spazi ed attrezzature Pubbliche di Interesse Generale” ed in particolare in Zona F2 “Ospedali, luoghi di cura presidi sanitari e medicina di base” ed F15 “Uffici e sedi direzionali sovracomunali”. Pertanto le aree interessate da tale evento incendiario non sono state inserite in elenco alla luce di quanto ricordato nelle controdeduzioni all'osservazione 3.

Ringraziando per la fattiva collaborazione si porgono distinti saluti

Il Responsabile della U.O.
Ing. Luigi Di Lorenzo



Firmato da Luigi
Di Lorenzo
Data: 04/09/2024
12:49:03 CEST

Il Capo Area
Ing. Marco Ciralli

Firmato da Marco
Ciralli
Data: 04/09/2024
12:54:51 CEST



CITTA' DI PALERMO
AREA URBANISTICA, DELLA RIGENERAZIONE
URBANA, MOBILITA' E CENTRO STORICO
STAFF CAPO AREA



U.O. "Strumenti di Attuazione del PRG, Art. 7 L. R. 65/81, Gestione PRUSST e
 Programmi Integrati di iniziativa privata, Catasto Incendi, Piani Particolareggiati in Zone D"
 Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO - Tel.: 091-7401405
pianificazione territoriale@comune.palermo.it - pianificazione territoriale@cert.comune.palermo.it

Allegati:

Il Responsabile della U.O.: Ing. Luigi Di Lorenzo

e-mail: l.dilorenzo@comune.palermo.it

Oggetto: Aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco. Incendi Anno 2023.

Deduzioni alle osservazioni presentate dalla Ditta Fenice Verde APS e valutazione richiesta proroga.

Via PEC e/o e-mail

Alla Ditta "Fenice Verde APS"
 PEC: feniceverdeaps@pec.it
 e-mail: info@feniceverde.org

E, p.c. All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo
 Servizio 13 – Ufficio Catasto Incendi
 PEC: irfpa.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

All'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente
 PEC: assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile
 PEC: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

Al Comando dei VV.F. di Palermo
 PEC: com.palermo@cert.vigilfuoco.it

Con riferimento alle osservazioni avanzate da Codesta Ditta Fenice Verde APS con PEC del 26.08.2024, acquisita al protocollo di quest'Area al n.1024023 del 26.08.2024, ed alle successive integrazioni trasmesse con PEC del 01.09.2024, acquisita al protocollo di quest'Area al n.1037895 del 01.09.2024, si rappresenta quanto segue.

Osservazione 1: particelle non presenti tra i dati dell'Agenzia delle Entrate

Com'è ben noto la cartografia catastale, a seguito degli atti tecnici predisposti e trasmessi telematicamente dai professionisti abilitati, è in continuo aggiornamento. Nella predisposizione degli elaborati tecnici, relativi all'aggiornamento del catasto incendi, che richiedono l'utilizzo della suddetta cartografia, va tenuto conto che occorre, necessariamente, fare riferimento a mappe il cui aggiornamento è fissato ad una determinata data. L'elenco delle particelle interessate dagli eventi incendiari nel corso del 2023 è stato redatto da quest'Ufficio facendo riferimento alle mappe catastali digitali, più aggiornate possibili (Giugno 2022) disponibili, fornite, in solo lettura, dalla SISPI S.p.A. che, pertanto, non contengono eventuali successivi aggiornamenti dovuti a soppressioni, accorpamenti, cessioni, volture e quant'altro possa influire sugli esiti delle visure.

Apprezzando le segnalazioni coerentemente effettuate, a seguito dell'iter procedurale della pubblicazione dell'elenco particellare, si indicano, di seguito, gli aggiornamenti relativi alle particelle segnalate che verranno riportati anche in un apposito elaborato integrativo (All. A Bis):

FG 1 – PART. 4500: A seguito di Tipo Mappale del 12.10.2023 la particella è stata soppressa ed accorpata alla particella 1275 che risulta parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto la particella 4500 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 1275.

FG 2 – PART. 20: A seguito di Tipo Mappale del 17.02.2023 la particella è stata soppressa ed accorpata alla particella 7195, che risulta parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto la particella 20 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 7195.

FG 2 – PART. 5409: A seguito di Frazionamento del 29.02.2023 la particella è stata soppressa ed ha originato le particelle 7188 – 7189 – 7190 e 7191 delle quali solo la particella 7188 è parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto la particella 20 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 7188.

FG 2 – PART. 7119: A seguito di Frazionamento del 29.12.2022 la particella è stata soppressa ed ha originato le particelle 7185 – 7186 e 7187 delle quali solo la particella 7185 è parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto la particella 7119 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 7185.

FG 6 – PART. 172: A seguito di Tipo Mappale del 23.06.2023 la particella è stata soppressa ed ha originato la particella 4677 che risulta parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto la particella 172 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 4677.

FG 6 – PART. 749: A seguito di Tipo Mappale del 19.09.2023 la particella è stata soppressa ed ha originato la particella 4682 che risulta parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto la particella 749 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 4682.

FG 38 – PART. 96: A seguito di Frazionamento del 21.11.2023 la particella è stata soppressa ed ha originato le particelle 9133 e 9134 delle quali solo la particella 9133 è parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto la particella 96 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 9133.

FG 38 – PART. 1187: A seguito di Frazionamento del 21.11.2023 la particella è stata soppressa ed ha originato le particelle 9127 e 9128 parzialmente interessate dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto la particella 1187 è da escludere dall'elenco mentre vanno inserite le particelle 9127 e 9128.

FG 38 – PART. 1188: A seguito di Frazionamento del 21.11.2023 la particella è stata soppressa ed ha originato le particelle 9129 e 9130 che sono rispettivamente totalmente e parzialmente interessate dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto la particella 1188 è da escludere dall'elenco mentre vanno inserite le particelle 9129 e 9130.

FG 38 – PART. 8530: A seguito di Frazionamento del 24.10.2023 la particella è stata soppressa ed ha originato una serie di particelle delle quali solo la particella 9120 è parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto la particella 8530 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 9120.

FG 141 – PART. 1598: A seguito di Tipo Mappale del 07.03.2024 la particella è stata soppressa ed accorpata alla particella 1868, che risulta parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto la particella 1598 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 1868.

FG 141 – PART. 1766: A seguito di Frazionamento del 12.10.2023 la particella è stata soppressa ed ha originato le particelle 2009 e 2010 delle quali solo la particella 2010 è parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto la particella 1766 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 2010.

FG 98 – PART. 196: Erroneamente inserita al posto della 1967. Pertanto la particella 196 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 1967 parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023.

FG 100 – PART. 338: Erroneamente inserita al posto della 838. Pertanto la particella 338 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 838 parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023.

FG 101 – PART. 84 – 948 e 951: A seguito di Tipo Mappale del 28.03.2024 le particelle sono state accorpate alla 949 parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023. Pertanto le particelle 84 – 948 e 951 sono da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 949.

FG 113 – PART. 258: Erroneamente inserita al posto della 255. Pertanto la particella 258 è da escludere dall'elenco mentre va inserita la particella 255 parzialmente interessata dagli eventi incendiari del 2023.

Osservazione 2: mancanza del dato cartografico digitale

Il comma 2 dell'articolo 10 della Legge 11 novembre 2000, n. 353, articolo modificato, in ultimo, dal punto e) del Comma 1 dell'art. 5 del Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120 recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2021 n. 155, recita, tra l'altro: "..... L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni.".

In ottemperanza alla suddetta norma quest'Ufficio, al fine di dare notizia ad un rilevante numero di interessati e di assolvere agli obblighi di pubblicazione, ex Art. 7 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii. ed Art. 9 L. R. 21 maggio 2019, n. 7 ed ex Comma 2 Art. 10 Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss. mm. ed ii. recepita in Sicilia con L. R. 14/2006 di modifica ed integrazione della L.R. 16/1996, ha provveduto a pubblicare, in formato digitale, per trenta giorni consecutivi, a partire dal 6 Agosto 2024 e fino al 5 Settembre 2024, sul Sito Istituzionale del Comune di Palermo ed all'Albo Pretorio On-Line, l'avviso di avvio procedimento in uno con il relativo elenco delle particelle dei soprassuoli interessati dagli eventi incendiari verificatisi nel corso del 2023.

Tutti gli elaborati grafici, in uno con la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione dell'aggiornamento del catasto incendi 2023, verranno pubblicati, in formato digitale, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web ufficiale del Comune di Palermo.

Osservazione 3: eventi incendiari mancanti su RNO Monte Pellegrino

Si riscontra l'osservazione premettendo che le norme contenute nella Legge 21 novembre 2000, n. 353: "Legge Quadro in materia di incendi boschivi" sono finalizzate alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, quale bene insostituibile per la qualità della vita, salvaguardandolo da eventuali speculazioni finalizzate all'uso e sfruttamento dei soprassuoli percorsi dal fuoco per altri scopi quali: cambi di destinazione urbanistica, realizzazione di edifici strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale, attività di pascolo e caccia, raccolta dei prodotti del sottobosco.

Si ritiene utile, inoltre, ricordare le seguenti definizioni riportate nella Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 modificata ed integrata dalla Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 14:

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 della suddetta L.R.: "Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri."

Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della suddetta L.R.: "A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto."

Ai sensi dell'art. 33bis della suddetta L. R. per "Incendio Boschivo" si intende: "... un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree".

Si premette, infine, che

Il comma 2 dell'articolo 10 della Legge 11 novembre 2000, n. 353, articolo modificato, in ultimo, dal punto e) del Comma 1 dell'art. 5 del Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120 recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2021 n. 155, recita, tra l'altro: ".....E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

Alla luce di quanto sopra è di tutta evidenza che non tutti gli incendi che si verificano su aree vegetate vanno censite nell'aggiornamento del catasto incendi che devono redigere i Comuni per le finalità di cui alla Legge 11 novembre 2000, n. 353 e ss. mm. ed ii..

Nella fattispecie nessuna delle cinque aree interessate da eventi incendiari segnalati nell'osservazione va inserita in elenco o perché non è da considerarsi "Bosco" in quanto "Parco Urbano" o perché ricadente in aree destinate a servizi pubblici dallo strumento urbanistico vigente alla data dell'incendio o per entrambe le motivazioni. Nello specifico:

Lungomare Cristoforo Colombo – Fermata Amat Lorenzo Marquez – Incendio del 25.07.2023: L'evento incendiario riguarda aree destinate dallo strumento urbanistico vigente a Zona V4 "Aree attrezzate a parco".

Lungomare Cristoforo Colombo – Angelo Via Agostino Barbarigo – Incendio del 08.08.2023: L'evento incendiario riguarda aree destinate dallo strumento urbanistico vigente in parte a Zona V3 "Spazi Pubblici a Verde" e in parte a Parcheggio.

Viale Diana – Pineta Anfiteatro di Verdura – Incendio del 28.07.2023: L'evento incendiario riguarda aree destinate dallo strumento urbanistico vigente in Zona F4 "Parchi Urbani e Territoriali".

Via Case Rocca – Incendio del 15.10.2023: L'evento incendiario riguarda aree destinate dallo strumento urbanistico vigente in Zona F4 "Parchi Urbani e Territoriali".

Arenella – Incendio del 27.08.2023: L'evento incendiario riguarda aree destinate dallo strumento urbanistico vigente a Zona V4 "Aree attrezzate a parco".

Osservazione 4: invito a contattare Protezione Civile e Vigili del Fuoco per tracciare ulteriori eventi incendiari

Si premette che il comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120, recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2021, n. 155, prescrive che " Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dall'estinzione dell'incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle regioni e ai comuni interessati su apposito supporto digitale."

Alla luce di quanto sopra quest'Ufficio è dell'avviso che, gli associati di Codesta Ditta e gli Uffici indicati nell'osservazione, qualora a conoscenza di eventi incendiari aventi caratteristiche di incendi boschivi come precedentemente descritti, debbano provvedere a comunicarli ai Corpi Forestali competenti, cui è demandata, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del suddetto D. L. la verifica dell'assolvimento da parte dei Comuni interessati da incendi degli obblighi previsti dalla normativa vigente, che potranno valutare se inserirli nel SIF e renderli disponibili per tutti i comuni interessati.

In merito alla richiesta di proroga del termine per la presentazione delle osservazioni, si rappresenta, infine, che la stessa non può essere concessa in quanto fissata per Legge ed in particolare dal Comma 2 dell'articolo 10 della Legge 11 novembre 2000, n. 353 e ss. mm. ed ii. che così recita: "L'elenco dei predetti

sopraassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni”.

Infine, relativamente ai rilievi mossi, da Codesta Ditta, nelle integrazioni alle osservazioni trasmesse con PEC del 01.09.2024, acquisita al protocollo di quest'Area al n.1037895 del 01.09.2024, sulle quattro aree censite da quest'Ufficio si rappresenta quanto segue:

Area Parco della Favorita: Le particelle 1 e 2 del Foglio 24 sono inserite nell'elenco pubblicato ai nn. Progressivi 894 e 895.

Area Monte Pellegrino 2: Le particelle 14 e 34 del Foglio 24 sono inserite nell'elenco pubblicato ai nn. Progressivi 1735 e 1736.

Area Monte Pellegrino 1: La particella 17 del Foglio 24 è inserita nell'elenco pubblicato al n. Progressivo 1734 mentre la particella 1230 del Foglio 25 non è interessata dall'evento incendiario e quindi non inserita in elenco.

Area Villa Belmonte: L'evento incendiario riguarda aree destinate dallo strumento urbanistico vigente a Zona F “Spazi ed attrezzature Pubbliche di Interesse Generale” ed in particolare in Zona F2 “Ospedali, luoghi di cura presidi sanitari e medicina di base” ed F15 “Uffici e sedi direzionali sovracomunali”. Pertanto le aree interessate da tale evento incendiario non sono state inserite in elenco alla luce di quanto ricordato nelle controdeduzioni all'osservazione 3.

Ringraziando per la fattiva collaborazione si porgono distinti saluti

Il Responsabile della U.O.
Ing. Luigi Di Lorenzo

Il Capo Area
Ing. Marco Ciralli